

**REGOLAMENTO (CE) N. 2651/98 DELLA COMMISSIONE****del 9 dicembre 1998****relativo all'apertura di un contingente tariffario all'importazione di talune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambio per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,vista la decisione 96/753/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98<sup>(5)</sup>, ha codificato le disposizioni in materia di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica;

considerando che occorre aprire, per l'anno 1999, il contingente previsto al punto IV, paragrafo 2, dell'accordo sotto forma di scambio di lettere in merito all'adattamento del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro<sup>(6)</sup>, a

decorrere dal 1° gennaio 1999 qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU; che, per motivi di chiarezza, appare opportuno usare la denominazione euro nel presente regolamento poiché esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 le merci originarie della Norvegia che figurano all'allegato del presente regolamento sono soggette ai dazi indicati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi menzionato.

*Articolo 2*

Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dagli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU L 309 del 19. 11. 1998, pag. 28.<sup>(3)</sup> GU L 345 del 31. 12. 1996, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18.<sup>(6)</sup> GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1998.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

—  
*ALLEGATO*

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente (t)	Aliquota del dazio applicabile
09.0764	ex 1806 1806 20 1806 31 1806 32 1806 90	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao eccetto il cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, codice CN code 1806 10	5 500	35,15 EUR/100 kg